

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E DI COORDINAMENTO
IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE PROGETTUALE RELATIVI ALLA
REALIZZAZIONE DELLA SEGGIOVIA “GRAN SOMMETTA”

(CUP H11G20000480009; CIG 8244625FC4)

La Società Cervino S.p.A., con sede legale in Valtournenche (AO), Fraz. Breuil-Cervinia, Località Bardoney, codice fiscale e partita iva, in persona del legale rappresentante *pro tempore* nato a, il, a quanto *infra* autorizzato in forza di (nel prosieguo: “il Committente”)

E

L’operatore economico, con sede legale in, codice fiscale e partita iva, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. nato a, il, a quanto *infra* autorizzato in forza di (nel prosieguo: “l’Appaltatore”)

PREMESSO

- a) che il Committente ha redatto documenti ed elaborati grafici descrittivi degli interventi di realizzazione della seggiovia “Gran Sommetta”, delle relative stazioni e del profilo di linea (nel prosieguo: l’“Opera”);
- b) che il Committente, sulla base dei documenti ed elaborati predetti, ha indetto procedura aperta sotto-soglia nei settori speciali per l’aggiudicazione dei servizi (nel prosieguo: “i Servizi di ingegneria ed architettura”) di progettazione definitiva e di coordinamento in materia di sicurezza e salute in fase progettuale relativi all’Opera;
- c) che il bando di gara è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie Speciale, n. 32 del 18/03/2020, nei siti internet www.cervinia.it, www.regione.vda.it e www.serviziocontrattipubblici.it;
- e) che, in esito alla procedura aperta, il Committente ha aggiudicato i Servizi di ingegneria ed architettura all’Appaltatore;
- f) che il Committente ha appurato il possesso da parte dell’Appaltatore dei requisiti di partecipazione prescritti dal bando di gara;
- g) che l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva per l’esecuzione dei Servizi di ingegneria ed architettura mediante fideiussione rilasciata da in data dell’importo di €
- h) (se del caso) che il raggruppamento temporaneo di operatori economici è stato costituito con atto pubblico/scrittura privata autenticatain data

j) che è decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione.

Quanto sopra premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico (nel prosieguo: "il Disciplinare").

Art. 2

1. Il Committente affida al Professionista, che accetta, alle condizioni esplicitate nel Disciplinare e negli atti in esso richiamati, i Servizi di ingegneria ed architettura strumentali ai lavori di realizzazione della seggiovia "Gran Sommetta".

2. I Servizi di ingegneria ed architettura, in particolare, hanno ad oggetto:

2.a) il progetto definitivo dell'Opera, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 nonché degli articoli da 24 a 32 del decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), applicabili sulla base di quanto previsto nell'art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

2.b) il coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'Opera, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3. I Servizi di ingegneria ed architettura devono essere espletati nel rispetto dei contenuti indicati nel bando e nel disciplinare di gara e negli atti in esso richiamati nonché dell'offerta tecnica ed economica formulata dall'Appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare, ancorché non allegati materialmente allo stesso.

Art. 3

1. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Disciplinare, si obbliga:

a) in generale:

a.1) ad eseguire i Servizi di ingegneria ed architettura a regola d'arte, secondo le direttive e le istruzioni impartite dal Committente e nel rispetto delle norme vigenti in materia di opere pubbliche, urbanistica, tutela igienico-sanitaria e paesaggistico ambientale nonché delle norme tecniche di settore relative all'Opera quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli artt. 2222 e seguenti del codice civile, il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti, il D.Lgs. n. 81/2008, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e smi (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia), la legge regionale Valle d'Aosta (L.R.) 6 aprile 1998, n. 11 e sm (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), la L.R. 30 giugno 2009, n.

20 (Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico), la legge (L.) 9 gennaio 1991, n. 10 e smi (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), la legge regionale Valle d'Aosta (L.R.) 26 maggio 2009, n. 12 e smi (Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), L.R. 21 maggio 2007, n. 8 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007), il Decreto ministeriale (D.M.) 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), il D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione), il D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), la L.R. 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta), la L.R. 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione per trasporto di persone o di persone e cose), il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), il D.M. 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone), il D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 210 (Attuazione della Direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio), le norme emanate dal CNR, le norme UNI, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei Servizi di ingegneria ed architettura;

a.2) a osservare l'obbligo di riservatezza in ordine agli atti o notizie di cui venga a conoscenza durante l'esecuzione dei Servizi di ingegneria ed architettura e, in particolare, a non fornire alla stampa o comunque rendere in qualsiasi modo pubbliche informazioni o notizie relative al Disciplinare e, comunque, all'Opera;

a.3) a fornire al Committente, su sua richiesta, le informazioni concernenti l'avanzamento dei Servizi di ingegneria ed architettura, anche attraverso apposite relazioni scritte, ed a partecipare a tutti gli incontri e sopralluoghi che si rendessero a tal fine necessari per verificare ed illustrare il progetto definitivo agli enti o amministrazioni interessati nonché alle eventuali conferenze convocate per

l'acquisizione di accordi, intese, concerti, nulla osta od assensi prescritti ai fini della realizzazione dell'Opera;

a.4) ad affidare l'esecuzione dei Servizi di ingegneria ed architettura ai professionisti indicati preliminarmente all'affidamento del presente incarico, nel rispetto delle indicazioni relative al "gruppo di lavoro" contenute nel Disciplinare di gara e fatto salvo il divieto di subappalto per la relazione geologica e per la relazione di valutazione dell'incidenza ambientale ai sensi della L.R. 21/5/2007, n. 8;

a.5) a non assumere incarichi incompatibili con i Servizi di ingegneria ed architettura ed a comunicare, a richiesta del Committente, le informazioni necessarie a verificare i divieti di partecipazione agli appalti di lavori di cui all'art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

a.6) durante la gara per l'affidamento dei lavori dell'Opera, a supportare il Committente, su sua richiesta, nell'accertamento dell'ammissibilità di eventuali migliorie offerte in gara e nel procedimento di verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta;

a.7) ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge (L) 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);

a.8) a non cedere il rapporto derivante dal Disciplinare e ad osservare la disciplina dettata in materia di subappalto dall'art. 105 e dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) relativamente al progetto definitivo;

b.1) a tradurre i documenti e gli elaborati richiamati nella lettera a) delle premesse nonché i contenuti dell'offerta tecnica prodotta dall'Appaltatore in sede di gara in progetto definitivo, corredato dei documenti, delle relazioni e degli elaborati indicati negli articoli da 24 a 32 del D.P.R. n. 207/2010 nonché di tutti gli ulteriori elaborati che, ancorché non menzionati nei citati articoli, siano necessari per individuare compiutamente i lavori da realizzare e per il rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni, ivi incluse la relazione geologica e la relazione di valutazione dell'incidenza ambientale ai sensi della L.R. 21/5/2007, n. 8. Poiché il progetto definitivo sarà messo a base di gara dell'appalto di progettazione e di esecuzione dell'Opera, dovrà essere inoltre corredato dallo "Schema di contratto" e dal "Capitolato speciale d'appalto" ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010;

b.2) ad assumere a riferimento del progetto definitivo un costo dell'Opera non eccedente l'importo di € 8.000.000,00, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa iva, e, in caso di sua riscontrata incompatibilità, ad informare tempestivamente il Committente cui spetta la decisione in merito al proseguimento dei Servizi di ingegneria ed architettura;

b.3) a sottoporre l'avanzamento del progetto definitivo, nel corso di incontri periodici convocati dal Committente, all'esame del responsabile unico del procedimento e dei verificatori, recependone le eventuali indicazioni vincolanti;

b.4) a produrre entro il termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Disciplinare ovvero dell'eventuale verbale di consegna in via d'urgenza dei Servizi di ingegneria ed architettura, il progetto definitivo in 3 (tre) copie su carta, oltre ad una copia su supporto informatico (file dwg autocad), ai fini della verifica della sua coerenza rispetto ai documenti e agli elaborati richiamati nella lettera a) delle premesse nonché all'offerta tecnica prodotta in gara, nel rispetto della normativa vigente;

b.5) a produrre entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito positivo della verifica di cui in b.4), il progetto definitivo in 2 (due) copie su carta e in 2 (due) copie su supporto informatico, di cui una in formato compatibile con Autocad per gli elaborati grafici ed in formato compatibile con Microsoft per i testi e l'altra in formato non modificabile; dovranno inoltre essere prodotte, su richiesta del Committente, tutte le ulteriori copie cartacee e su supporto informatico necessarie all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;

b.6) a predisporre una presentazione del Progetto definitivo di cui al punto b.5) del presente articolo, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Committente, in formato Power Point Microsoft ai fini della sua illustrazione agli Enti, Amministrazioni od organismi interessati;

b.7) a fornire, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Committente, il suo parere sulla progettazione esecutiva redatta dall'esecutore dell'Opera ai fini della sua approvazione;

b.8) a munirsi, con decorrenza dalla data di indizione della gara d'appalto per la realizzazione dell'Opera, di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale contro i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e con massimale non inferiore a euro 1.500.000,00 espressamente dedicato all'Opera, ai sensi di quanto previsto nella sezione III.2.2) del bando di gara;

b.9) a predisporre tutti gli atti ed a partecipare a tutti i procedimenti amministrativi, in ogni loro ordine e grado, e, ove necessario, coordinare il loro sviluppo, finalizzati all'ottenimento delle approvazioni, certificazioni, autorizzazioni o assensi comunque denominati prescritti dalla normativa vigente per l'Opera e per la sua apertura al pubblico esercizio, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo

- autorizzazioni ed eventuali deroghe ai sensi degli articoli da 33 a 37, 40 e 41 della L.R. 11/1998 (ambiti inedificabili) e del R.D. 3267/23 (vincolo idrogeologico);
- autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- autorizzazioni ed eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 8/2007;
- valutazione di Impatto ambientale ed autorizzazioni ad esso connesse;

- concessione per la costruzione e l'esercizio dell'impianto ai sensi della L.R. n. 20/2008;
 - permesso di costruire;
 - il certificato di agibilità;
 - l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'Opera ai sensi della L.R. n. 20/2008;
- c) relativamente al coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'Opera, a redigere il piano di sicurezza e coordinamento ed a predisporre un fascicolo adatto alle caratteristiche dell'Opera ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008, contestualmente alla redazione del progetto definitivo, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini indicati in b.3), b.4), b.5).
2. Le Parti riconoscono e danno atto che i termini indicati nel precedente comma 1, lettere b.4) e b.5), sono da considerarsi essenziali nell'interesse del Committente ai sensi dell'art. 1457 del codice civile.
3. Il Committente si obbliga a fornire tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in suo possesso relativa all'Opera – in unica copia e, ove disponibile, su supporto informatico – entro 8 (otto) giorni dalla richiesta scritta dell'Appaltatore.
4. Il materiale fornito dal Committente all'Appaltatore su supporto diverso da quello informatico deve essere restituito contestualmente alla consegna del progetto definitivo effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b.5), del Disciplinare.

Art. 4

1. Le Parti riconoscono e si danno atto che il corrispettivo dei Servizi di ingegneria ed architettura, così come risultante dall'offerta economica presentata in gara, è ritenuto adeguato all'importanza degli interventi e al decoro della professione ai sensi dell'art. 2233, comma 2, del codice civile ed è altresì remunerativo dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del codice civile. Tale corrispettivo è pattuito in euro, oneri previdenziali ed iva esclusi, ed è così ripartito ai fini della sua liquidazione:

- progetto definitivo: euro
- coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'Opera euro

2. Il corrispettivo pattuito è determinato a corpo, in misura fissa ed invariabile, in relazione agli organismi edilizi ed infrastrutturali dell'Opera, ancorché il costo di realizzazione degli stessi quantificato nel progetto definitivo od a consuntivo si discosti, in più o in meno, dall'importo indicato nella sezione II.2.2) del bando di gara.

3. Si fa luogo alla revisione del corrispettivo, con la stessa metodologia adottata per quantificare l'entità totale stimata dei Servizi di ingegneria ed architettura nella procedura concorsuale ed

applicando ad essa il ribasso formulato in gara in caso di introduzione di nuovi organismi edilizi ed infrastrutturali ovvero di soppressione di quelli previsti in fase di progettazione.

4. Le spese ed il rimborso dei compensi accessori pattuiti per i Servizi di ingegneria ed architettura sono comprensivi e remunerativi di tutte le spese di viaggio, di vitto, alloggio, del tempo trascorso fuori ufficio nonché di qualunque altra spesa affrontata per l'espletamento degli stessi.

5. Sui corrispettivi calcolati ai sensi del presente articolo sono altresì dovuti dal Committente l'iva, nella percentuale in vigore alla data di emissione delle parcelle o delle fatture e gli eventuali contributi integrativi previdenziali.

Art. 5

1. Il pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore ai sensi del precedente art. 4 è effettuato mediante bonifico bancario su presentazione di parcella o di fattura entro 60 (sessanta) giorni data suo ricevimento fine mese, nel modo seguente:

a) relativamente al corrispettivo del progetto definitivo: per il 50% (cinquanta per cento) del rispettivo importo ad avvenuta consegna del progetto definitivo nei termini e con le modalità indicati nell'art. 3, comma 1, lettera b.4), del Disciplinare; per il 20% (venti per cento) ad avvenuta consegna del progetto definitivo nei termini e con le modalità indicati nell'art. 3, comma 1, lettera b.5), del Disciplinare; per il residuo 30% (trenta per cento) ad intervenute verifica e validazione, con esito favorevole, del progetto definitivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) relativamente al corrispettivo del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'Opera: per il 50% (cinquanta per cento) del rispettivo importo ad avvenuta consegna del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo adatto alle caratteristiche dell'Opera nei termini e con le modalità indicati nell'art. 3, comma 1, lettera b.4), del Disciplinare; per il 20% (venti per cento) ad avvenuta consegna del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo adatto alle caratteristiche dell'Opera nei termini e con le modalità indicati nell'art. 3, comma 1, lettera b.5), del Disciplinare; per il residuo 30% (trenta per cento) ad intervenute verifica e validazione, con esito favorevole, degli elaborati predetti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Le Parti convengono che le somme di cui sopra sono versate dal Committente nel conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 di cui è titolare l'Appaltatore; gli estremi del conto corrente, le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sullo stesso sono i seguenti:

Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 3, comma 2, del Disciplinare, in caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore dei termini prescritti nell'art. 3, comma 1, lettere b.4) e b.5), per la consegna del progetto definitivo, del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo adatto alle caratteristiche

dell'Opera si applica, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dei corrispettivi di riferimento determinati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Disciplinare. La penale in esame è cumulabile e non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti dal Committente.

2. Il Committente ha il diritto di dedurre l'importo dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale dal corrispettivo ad esso spettante o da ogni altra somma il Committente fosse tenuto a versare, a qualunque titolo, all'Appaltatore medesimo ovvero, in alternativa ed a sua discrezione, di escutere la fideiussione richiamata nella lettera g) delle premesse fino all'ammontare dell'importo dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale.

3. In nessun caso l'ammontare della penale può essere superiore al 10% (dieci per cento) dei corrispettivi di riferimento.

Art. 7

1. Le Parti riconoscono e danno atto che la fideiussione richiamata nella lettera g) delle premesse è prestata a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore dei Servizi di ingegneria ed architettura e del risarcimento dei danni conseguenti ad eventuali inadempimenti, senza alcun pregiudizio per il diritto del Committente di chiedere il risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti per effetto di tali inadempimenti, anche se di ammontare complessivamente superiore all'importo della fideiussione.

2. La fideiussione cessa di avere effetto alla data di emissione del rapporto di validazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 8

1. Il Disciplinare si considera automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile qualora:

a) si verifichi il superamento della soglia massima del 10% di comminazione delle penali ai sensi del precedente art. 6, comma 3;

b) l'Appaltatore violi quanto previsto nel precedente art. 3, comma 1, lettere a.2), a.4), a.5), a.7) e a.8);

c) l'Appaltatore non rispetti i termini essenziali indicati nel precedente art. 3, comma 1, lettere b.4), b.5) e c);

d) l'Appaltatore, nel caso in cui la fideiussione richiamata nella lettera g) delle premesse sia annullata, dichiarata nulla, risolta o divenga per qualunque motivo inefficace (in tutto o in parte), non provveda a sostituirla, entro 8 (otto) giorni, con nuova garanzia fideiussoria dello stesso contenuto.

2. Il Disciplinare si considera, inoltre, risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla contestazione all'Appaltatore a mezzo di raccomandata A/R

dell'inadempimento di quanto disposto nel precedente art. 3, comma 1, lettere a.1), a.3), a.6), b.1), b.2), b.3), b.6), b.7), b.8), b.9), salvo il solo caso che la predetta violazione non venga sanata entro il suddetto termine e fermo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento del danno.

3. Nel caso di risoluzione del Disciplinare, spetta all'Appaltatore soltanto il pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite, nei limiti dell'utilità conseguita dal Committente, salvo il risarcimento dei danni che quest'ultimo dovesse subire per il completamento dei Servizi di ingegneria ed architettura, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore.

Art. 9

1. Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal Disciplinare ai sensi dell'art. 2237 del codice civile qualora non sia possibile conseguire le risorse finanziarie, le autorizzazioni, i pareri, i nulla-osta od assensi comunque denominati per dare corso alla realizzazione dell'Opera ovvero qualora reputi non conveniente ed opportuno ultimare l'esecuzione dei Servizi di ingegneria ed architettura.

2. In caso di recesso ai sensi del comma 1, spetta all'Appaltatore il compenso per la parte di prestazioni eseguite – sempre che gli elaborati progettuali prodotti e le attività espletate abbiano conseguito l'approvazione del Committente – con esclusione di qualsivoglia maggiorazione per incarico parziale in relazione alle opere non progettate.

Art. 10

1. Con la sottoscrizione del Disciplinare, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di aver rispettato e di obbligarsi, anche per conto dei propri dipendenti e/o collaboratori, a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche nonché quanto contenuto nel codice etico e di comportamento e nel piano anticorruzione adottati dal Committente, consultabili nel portale internet www.cervinia.it, astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato D.Lgs. n. 231/2001 ed uniformando lo svolgimento della propria attività alle disposizioni ivi contenute.

2. La violazione ad opera dell'Appaltatore di quanto previsto nel comma 1 configura causa di risoluzione espressa del Disciplinare, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 11

1. Ogni eventuale controversia nascente, connessa o comunque derivante dal Disciplinare che non fosse possibile comporre amichevolmente, anche ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, è devoluta alla giurisdizione del foro di Aosta.

Art. 12

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Disciplinare di incarico.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbiano a gravare sui Servizi di ingegneria ed architettura.

Letto, confermato e sottoscritto.

Breuil-Cervinia,

Committente

Appaltatore
